

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

- Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 29.04.1994;
- Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 31.03.2005.

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

CAPO I

Art. 1

(Occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bagno di Romagna si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “Suolo Pubblico” e “Spazio Pubblico” si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

Art. 2

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 28 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 28. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quelle previste alla lettera a) del precitato art. 28.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 4 (Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) L'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5 (Occupazioni temporanee autorizzate ed effettuate nell'anno precedente)

Nel caso delle occupazioni temporanee autorizzate ed effettuate nell'anno precedente, qualora il soggetto interessato intenda ripeterle con la stessa ubicazione e dimensione, per la medesima durata e nello stesso periodo temporale, la domanda di occupazione si intende sostituita con il pagamento della tassa e la compilazione del prescritto modulo di versamento.

In tal caso, il Comune può comunque provvedere alla revoca dell'autorizzazione oltretutto nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 21, anche qualora ritenga non più opportuna la concessione di suolo pubblico di cui trattasi.

Il procedimento di cui al precedente comma 1, non può applicarsi nel caso di modifica, anche parziale, dell'area occupata, del soggetto che dà luogo all'occupazione e della durata della medesima.

Art. 6
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge n. 241/1990.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge n. 241/1990 o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 7
(Rilascio dell'atto di concessioni o di autorizzazione – suo contenuto)

L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) A termine, per la durata massima di anni 29,
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi,
- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi,
- d) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione qualora la stessa non venga rinnovata il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Art. 8
(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 9
(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 10
(Mestieri girovagli e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 11
(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 12
(Esecuzione di lavori e opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 13
(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 14
(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15
(Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 28 lett. D) del presente Regolamento.

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente regolamento Edilizio comunale.

Art. 16
(Occupazioni con tende e tendoni)

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 17
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 18
(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/03/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993.

E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni, per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 20

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- Mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.21

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 22

(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 23

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 24
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine inutilmente, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

ART. 25
(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

ART. 26
(Tassa per le occupazione temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini dell'art. 45 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 12%
Oltre a 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Art. 27
(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) Del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) Del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzati e non utilizzabili;
- c) Del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) Del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 28 (Esenzioni dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore;
- e) Occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 28 bis (Altre agevolazioni)

1 - Si applica l'esenzione della tassa, per le fiere e le sagre, organizzate nelle frazioni di Bagno di Romagna, Acquapartita, Selvapiana ed altre, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.

2 - Si applica la riduzione del 50% della tassa (oltre alle riduzioni già previste all'art. 45, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e recepite con Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 29/04/1994), per le fiere e le sagre, organizzate nel capoluogo di S. Piero in Bagno, considerata zona montana con popolazione superiore a 3.000 abitanti, da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Art. 29
(Non applicazione della tassa)

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285.

Art. 30
(Denuncia e versamento della tassa)

Per la denuncia ed il versamento della tassa si osservano le disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 31
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 32
(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (Occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 e n. 383 e successive modifiche.

Art. 33
(Norme finali)

Per l'applicazione della tassa di cui al Capo II il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie secondo l'elenco allegato al presente Regolamento. Alla suddivisione del territorio ai fini dell'art. 48 del D.LGS. n. 507/1993 si provvederà con successivo atto.

Viene abrogato il Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico per l'applicazione della relativa tassa, approvato l'11/12/1963 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 34
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 08/06/1990 n. 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione

**TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

1' Categoria	L.	34.000
2' Categoria.....	L.	22.100
3' Categoria.....	L.	10.200

B. Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso, (riduzione del 50%).

Per ogni metro quadrato e per anno:

1' Categoria	L.	17.000
2' Categoria.....	L.	11.050
3' Categoria.....	L.	5.100

C. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

1' Categoria	L.	10.200
2' Categoria.....	L.	6.630
3' Categoria.....	L.	3.060

D. Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

1' Categoria	L.	17.000
2' Categoria.....	L.	11.050
3' Categoria.....	L.	5.100

E. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

1' Categoria	L.	17.000
2' Categoria.....	L.	11.050
3' Categoria.....	L.	5.100

F. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

1' Categoria	L.	3.400
2' Categoria.....	L.	2.210
3' Categoria.....	L.	1.020

G. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicate alla lett. A.

H. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la maturazione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

1' Categoria	L.	250.000
2' Categoria.....	L.	162.500
3' Categoria.....	L.	75.000

I. Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni, è dovuta nella misura annua complessiva:

1' Categoria	L.	50.000
2' Categoria.....	L.	32.500
3' Categoria.....	L.	15.000

L. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di 5 km. Lineari, è di 100.000.

Per ogni KM o frazione superiore a 5 KM è dovuta una maggiore di Lire 20.000.

M. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....	L.	20.000
Zona limitrofa.....	L.	15.000
Sobborghi e zone periferiche.....	L.	10.000

N. Distributori di carburanti:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	L.	60.000
Zona limitrofa.....	L.	50.000

Sobborghi e zone periferiche.....L.	30.000
Frazioni.....L.	10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra prestabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

O. Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

1' Categoria	L.	2.000
2' Categoria.....	L.	1.300
3' Categoria.....	L.	600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1 – Fino a 12 ore (riduzione del 12%):

1' Categoria	L.	1.760
2' Categoria.....	L.	1.144
3' Categoria.....	L.	528

2 – Oltre 12 ore fino a 24 ore (tariffa intera):

1' Categoria	L.	2.000
2' Categoria.....	L.	1.300
3' Categoria.....	L.	600

3 – Fino a 14 giorni (tariffa intera):

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera O)

4 – Oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):

1' Categoria	L.	1.000
2' Categoria.....	L.	650
3' Categoria.....	L.	300

- P. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa di cui alla lettera "O" è ridotta del 50%.
- Q. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera O) ridotta del 70%.
- R. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera O).
- S. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.
- T. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera O) è ridotta dell'80%.
- U. Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lettera O) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- V. Per le occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera O).
- Z. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera O) sono ridotte del 50%.
- W. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) è ridotta dell'80%.
- K. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

1' Categoria	L.	10.000
2' Categoria.....	L.	6.500
3' Categoria.....	L.	3.000

b) oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

1' Categoria	L.	15.000
2' Categoria.....	L.	9.750
3' Categoria.....	L.	4.500

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1- Fino a 90 gg. (+30%)

1' Categoria	L.	13.000
2' Categoria.....	L.	8.450
3' Categoria.....	L.	3.900

2- Oltre i 90 gg. e fino 180 gg. (+50%)

1' Categoria	L.	15.000
2' Categoria.....	L.	9.750

3' Categoria.....L. 4.500

3- Di durata superiore a 180 gg. (+100%)

1' CategoriaL. 20.000

2' Categoria.....L. 13.000

3' Categoria.....L. 6.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1. Fino a 90 gg. (+30%)

1' CategoriaL. 19.500

2' Categoria.....L. 12.675

3' Categoria.....L. 5.850

2. Oltre i 90 gg. e fino 180 gg. (+50%)

1' CategoriaL. 22.500

2' Categoria.....L. 14.625

3' Categoria.....L. 6.750

3. Di durata superiore a 180 gg. (+100%)

1' CategoriaL. 30.000

2' Categoria.....L. 19.500

3' Categoria.....L. 9.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

- a) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 503/1993 (occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

1' CATEGORIA

S. Piero in Bagno: P.zza Allende, Via Garibaldi, Via Marconi, Via Pascoli, Largo Moutier e P.zza Martiri, Via Battisti fino all'altezza di Via Filzi, Via T. Corzani, Via Battistini fino all'altezza di Via Spadini, Via Cavour fino al n. 5 (Circolo Socialista).

Bagno di Romagna: Via Manin fino all'imbocco di Via S. Lucia, P.zza Vittorio Emanuele III, Via Fiorentina, P.zza Dante.

2' CATEGORIA

Le altre Vie dei due Centri abitati + Acquapartita dalla "Lucciola" a "Da Crescio" lungo la strada provinciale.

3' CATEGORIA

Tutto il restante territorio.